e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale.

I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria.

Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte di appello decide sul ricorso in camera di consiglio previa audizione del ricorrente.

(1) Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 3 del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito nella L. 4 agosto 1989, n. 282, contenente disposizioni per l'amministrazione dei beni confiscati ai sensi di questa legge.

2 nonies. (¹) I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché al prefetto e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2 sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. Nel caso in cui risulti la competenza di più uffici del territorio, il controllo è esercitato dall'ufficio designato dal Ministro delle finanze. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2 septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando sia data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2 decies.

L'amministratore gestisce i beni ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonché, in quanto applicabili, ai sensi dell'articolo 2 octies della presente legge e ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1990. Al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, provvede il dirigente del competente ufficio

del territorio del Ministero delle finanze, secondo le attribuzioni di natura contabili previste dall'articolo 42, comma 4, del decreto del Presi dente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. A tal fine il dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze può avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

(1) Questo articolo è stato inserito dall'art s comma 2, della L. 7 marzo 1996, n. 109.

2 decies. (¹) La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati è effettuata con provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, su proposta non vincolante del dirigente del competente ufficio del territorio, sulla base della stima del valore dei beni effettuata dal medesimo ufficio, acquisiti pareri del prefetto e del sindaco del comune interessato e sentito l'amministratore di cui all'articolo 2 sexies.

La proposta di cui al comma 1 è formulata entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2nonies. Il provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze è emanato entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta.

Anche prima dell'emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.

- (¹) Questo articolo è stato inserito dall'articomma 2, della L. 7 marzo 1996, n. 109
- 2 undecies. (1) L'amministratore di cural l'articolo 2 sexies versa all'ufficio del registro:
- a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di alin beni confiscati che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso (2);

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso (3). Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell'amministratore;

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze.

I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per inalità di giustizia, di ordine pubblico e di proezione civile, salvo che si debba procedere alla endita degli stessi finalizzata al risarcimento lelle vittime dei reati di tipo mafioso (4):

b) trasferiti al patrimonio del comune ove immobile è sito, per finalità istituzionali o soiali. Il comune può amministrare direttamente bene o assegnarlo in concessione a titolo graiito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di plontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 56, e successive modificazioni, a cooperative iciali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, a comunità terapeutiche e centri di recupero e ira di tossicodipendenti di cui al testo unico le leggi in materia di disciplina degli stupefanti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e bilitazione dei relativi stati di tossicodipennza, approvato con decreto del Presidente del-Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se entro un no dal trasferimento il comune non ha provluto alla destinazione del bene, il prefetto nona un commissario con poteri sostitutivi;

c) trasferiti al patrimonio del comune ove mobile è sito, se confiscati per il reato di cui articolo 74 del citato testo unico approvato idecreto del Presidente della Repubblica 9 otre 1990, n. 309. Il comune può amministrare tramente il bene oppure, preferibilmente, asario in concessione, anche a titolo gratuito,

secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile.

I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:

a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio del territorio del ministero delle finanze, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso (5). Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del Ministero delle finanze;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso (6), con le medesime modalità di cui alla lettera b).

Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2 sexies, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze di cui al comma 1 dell'articolo 2 decies.

I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'ufficio del registro.

Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Amministrazione delle finanze procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti € 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata e €516.456,90 nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale del demanio del medesimo Ministero.

I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 *decies* e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

- (1) Questo articolo è stato inserito dall'art. 3, comma 2, della L. 7 marzo 1996, n. 109.
- (2) Le parole da: «o che non debbano ...» fino alla fine della lettera sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. a), della L. 22 dicembre 1999, n. 512.
- (3) Le parole da: «, al netto del ricavato ...» fino a: «... di tipo mafioso» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. 6), della L. 22 dicembre 1999, n. 512.
- (4) Le parole da: «, salvo che si debba ...» fino alla fine della lettera sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. c), della L. 22 dicembre 1999, n. 512.
- (5) Le parole da: «o qualora la vendita...» fino a: «... di tipo mafioso» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. d), della L. 22 dicembre 1999, n. 512.
- (6) Le parole da: «o qualora la liquidazione...» fino a: «... dei reati di tipo mafioso» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. e), della L. 22 dicembre 1999, n. 512.

2 duodecies. (¹) In deroga all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e per un periodo di tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, le somme versate all'ufficio del registro al sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 2 undecier af fluiscone in un fondo, istituito presso la prefetura competente, per l'erogazione, nei limiti del le disponibilità, di contributi destinati al finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonché relativi a specifiche attività di:

- a) risanamento di quartieri urbani degradate
- b) prevenzione e recupero di condizioni di di sagio e di emarginazione;
- c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità;
- d) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati.

Possono presentare i progetti e relative ni chieste di contributo di cui al comma 1:

- a) i comuni ove sono siti gli immobili:
- b) le comunità, gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e le associazioni sociali che dimostrino di aver svolto attività propria nei due anni precedenti la richiesta.

Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interessati e l'assessore regionale competente, previo parere di apposito comitato tecnico-finanziano, dispone sulle richieste di contributi di cui ai commi 1 e 2 con provvedimento motivato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400, norme regolamentari sulle modalità di gestione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 21 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza la destina-

none e la utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati. Il Governo trasmette ogni sei mesi al parlamento una relazione concernente i dati suddetti (2).

Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui ai commi 3 è 1 del presente articolo entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 nonies, 2 decies, 2 undecies e al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il provvedimento di cui al comma f del citato articolo 2 decies.

- (¹) Questo articolo è stato inserito dall'art. 3, comma 2, della L. 7 marzo 1996, n. 109.
- (2) Si veda il D.M. 24 febbraio 1997, n. 73, recante disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati e il D.M. 9 giugno 1997, n. 248, recante norme sulle modalità di gestione del Fondo istituito presso le prefetture.
 - **3**. (Omissis) $(^{1})$.
- (¹) Questo articolo è stato abrogato dall'art. 9 della L. 3 agosto 1988, n. 327, contenente norme mmateria di misure di prevenzione personali.
- 3 bis. (1) Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa della ammende una somma, a titolo di cauzione, di antità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche, e dei provvedimenti adottati a norma del precedente articolo 2 ter, costituisca ma efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le prescrizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma precedente.

Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano.

Qualora l'interessato non ottemperi, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.

In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. [Il provvedimento del tribunale vale come titolo esecutivo (2)]. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro III del codice di procedura civile (474-604 c.p.c.) in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.

Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.

Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari.

- (1) Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 15 della L. 13 settembre 1982, n. 646, contenente disposizioni in materia di misure di prevenzione.
- (2) Queste parole sono state soppresse dall'art. 5 del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1989, n. 282, contenente disposizioni urgenti per l'amministrazione dei beni confiscati da questa legge.

3 ter. (1) I provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli articoli 2 ter e 3 bis dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ma i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.

I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.

In caso di impugnazione; il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia.

(1) Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 15 della L. 13 settembre 1982, n. 646, contenente disposizioni in materia di misure di prevenzione e poi così modificato dall'art. 10 della L. 3'agosto 1988, n. 327, contenente disposizioni in materia di misure di prevenzione e dall'art. 5 del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1989, n. 282, contenente disposizioni per l'amministrazione dei beni confiscati ai sensi di questa legge.

3 quater. (1) Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 2 bis o di quelli compiuti per

verificare i pericoli di infiltrazione da parte de delinquenza di tipo mafioso, ricorrono suffici ti indizi per ritenere che l'esercizio di determin te attività economiche, comprese quelle inpre ditoriali, sia direttamente o indirettamente. toposto alle condizioni di intimidazione o di soggettamento previste dall'art. 416 bis del con ce penale o che possa, comunque, agevolare la tività delle persone nei confronti delle quali esta ta proposta o applicata una delle misure di pro venzione di cui all'art. 2, ovvero di persone so toposte a procedimento penale per taluno delle litti indicati nel comma 2, (2) e non riconome presupposti per l'applicazione delle misure prevenzione di cui all'art. 2, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere il tribunale competente per l'applicazione delle me sure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indaginiem. rifiche, da compiersi anche a mezzo della Guar dia di finanza o della polizia giudiziaria, sille predette attività, nonché l'obbligo, nei confront di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qua siasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propra capacità economica, di giustificarne la legitima provenienza.

Quando ricorrono sufficienti elementi perintenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'art. 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli artt. 416 bis, 629, 630, 644, 648 bis e 648 la del codice penale, (3) il tribunale dispone la sospensione temporanea dall'amministrazione de beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività.

La sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente del pubblico ministero o del giudice delegato di cui all'art. 2 sexies, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

Con il provvedimento di cui al comma 2 il tribunale nomina l'amministratore ed il giudice delegato, osservate, in quanto applicabili, le di sposizioni degli artt. 2 ter, secondo, quinto, ser-

imo e ottavo comma, 2 sexies, 2 septies e 2 octis. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione,
il provvedimento di cui al comma 2 deve essere
rascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore nominato entro il termine di
renta giorni dall'adozione del provvedimento.

Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuranore della Repubblica o il questore possono riniedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degiartt. 2 ter, quinto, settimo e ottavo comma, 2
quater, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies e 2 octies.
Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.

- (1) Questo articolo è stato aggiunto dall'art. Il del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di crimualità mafiosa, convertito, con modificazioni, vella L. 7 agosto 1992, n. 356.
- (2) Le parole: «ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli artt. 416 bis, 629, 630, 648 bis e 648 ter del codice penale,» sono state così sostituite dalle attuali, dall'art. 9, comma 2, lett. a) della L. 7 marzo 1996, n. 108.
- (3) Le parole: «persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli arti. 416 bis, 629, 630, 648 bis e 648 ter del codice penale,» sono state così sostituite dalle attuali, dall'art. 9, comma 2, lett. b) della L. 7 marzo 1996, n. 108.

3 quinquies. (1) L'amministratore adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'art. 2 septies anche nei confronti del pubblico

Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza della sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato di cui all'art. 2 sexies, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (2).

Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può stabilire l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti. all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a €25.822,84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

Chi omette di effettuare entro i termini indicati le comunicazioni di cui al comma 3 è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione.

(1) Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 24 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

- (2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 487 del 20 novembre 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che avverso il provvedimento di confisca possano proporsi le impugnazioni preyiste e con gli effetti indicati nell'art. 3 ter, secondo comma, della stessa legge.
- 4. Nei confronti delle persone indicate all'art. 1 della presente legge, sempre che siano state già sottoposte alla diffida prevista dall'art. 1 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, il fermo regolato dall'art. 238 del codice di procedura penale è consentito anche quando non vi è obbligo di mandato di cattura, purché trattasi di reato per il quale può essere emesso detto mandato a norma dell'art. 254 del codice di procedura penale.

Il termine di sette giorni per la proroga del fermo può essere raddoppiato (1).

(¹) Questo comma deve ritenersi abrogato perché la proroga di cui trattasi già prevista dal vecchio codice di procedura penale non è stata più riprodotta nel nuovo codice di procedura penale.

Si veda ora l'art. 384 del nuovo codice di procedura penale, richiamato dall'art. 230 delle norme di coordinamento.

- 5. (i) L'allontanamento abusivo dal comune o dalla frazione del comune di soggiorno obbligatorio è punito con la reclusione da due a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
- (1) Questo articolo è stato così da ultimo sostituito dall'art. 23, comma 2, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.
- 6. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 91, secondo e terz'ultimo comma, n. 2) del decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione.
- 7. (¹) Le pene stabilite per i delitti preveduti negli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416 bis, 424, 435, 513 bis, 575, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640 bis, 648 bis, 648 ter, del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli artt. 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'art. 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (²).

In ogni caso si procede d'ufficio ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

(1) Questo articolo è stato così sostituitò dall'art. 18 della L. 13 settembre 1982, n. 646, conte-

nente disposizioni in materia di misure di prevenzione.

- (2) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 6¹ del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni nella L. 12 luglio 1991, n. 203.
- 8. Non possono essere concesse licenze per detenzione o porto d'armi, né per fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti; se già furono concesse devono essere revocate.
- 9. Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all'art. 1 della L. 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'art. 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate neila misura di cui al terzo comma dell'art. 99 del codice penale, se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il penodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (1).
- (1) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 6, secondo comma, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203.
- 10. (1) Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:
- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio:
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici:
- d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale del costruttori, nei registri della Camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso-

nei registri dei commissionari astatori presso i nercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni e provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comuque denominati;

punque for contributi, finanziamenti o mutui agevolafied altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concessi o erogati da parte dello
Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità eupopee, per lo svolgimento di attività imprendito-

nali.

Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, mnessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni dicui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fomitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a aldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, è autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi compretenti.

Nel corso del procedimento di prevenzione, I fribunale, se sussistono motivi di particolare gavità, può disporre in via provvisoria i divieti dicui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle scrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

Il tribunale dispone che i divieti e le decadenir previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad acczione di quelle relative alle armi, munizioni d'esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice del caso in cui per effetto degli stessi verrebbero

a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione (2).

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale (³).

(1) Questo articolo, già sostituito dall'art. 19 della L. 13 settembre 1982, n. 646, contenente disposizioni in materia di misure di prevenzione e ulteriormente modificato dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1982, n. 936, contenente integrazioni alla L. 13 settembre 1982, n. 646, è stato da ultimo così sostituito dall'art. 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, contenente disposizioni in materia di misure di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. Si veda altresì l'art. 23 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203.

(2) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 20, comma 3, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203.

(3) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 22 bis, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

10 bis. (¹) Con decreto da emanarsi dal presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare neila Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sarà costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni nonché le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni indicate nel primo comma dell'articolo 10. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari (²).

Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto, nono e decimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 5 ter (4) dell'articolo 10, e al secondo comma dell'articolo 10 quater. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo (3).

I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.

I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione.

Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo

10. Per i provvedimenti di cui al comma 5 del l'articolo 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella ne desima (3).

Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei costruttori, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero dei lavori pubblici, entro e non olte cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nel terzo e quarto comma.

Il pubblico amministratore, il funzionano il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno.

Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilita zioni ovvero di iscrizioni nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente (3).

(1) Questo articolo è stato aggiunio dall'art 20 della L. 13 settembre 1982, n. 646, contenente disposizioni in materia di misure di prevenzione successivamente così modificato dall'art. 3 della L. 23 dicembre 1982, n. 936, contenente integrazioni e modifiche di detta legge, che dispone instre quanto segue:

«Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, alla prefettura deve intendersi sostituto l'ufficio del commissario del Governo; per la regione della Valle d'Aosta, agli adempimenti di cui al precedente comma provvede direttamente la questura».

- (2) Questo elenco è stato emanato con D.P.C.M. 5 luglio 1983 (G.U. n. 185 del 7 luglio 1983).
- (3) Questo comma è stato così sostituio del l'art. 4 della L. 19 marzo 1990, n. 55, contenent disposizioni per la prevenzione della delinquenzi mafiosa. Si veda inoltre l'art. 34 della legge me detta.
- (4) L'originario riferimento ai commi 3, let dell'art. 10 di questa legge è stato così modificat

gll'at. 22 bis, comma 2, del D.L. 8 giugno 1992, 106, in tema di criminalità mafiosa, convertito, an modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

10 ter. (Omissis) (1).

(1) Questo articolo è stato abrogato dall'art. 6 della L. 19 marzo 1990, n. 55, contenente digosizioni per la prevenzione della delinquenza di gomafioso.

10 quater. (1) Il tribunale, prima di adottare pino dei provvedimenti di cui al comma 4 delini 10, chiama, con decreto motivato, ad interenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un dinsore, svolgere in camera di consiglio le loro dizioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemo utile ai fini della decisione. Ai fini dei resini accertamenti si applicano le disposizioni della raticoli 2 bis e 2 ter.

Iprovvedimenti previsti dal comma 4 dell'arnolo 10 possono essere adottati, su richiesta del
rocuratore della Repubblica o del questore,
mando ne ricorrano le condizioni, anche dopo
l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla
riniesta provvede lo stesso tribunale che ha diriosto la misura di prevenzione, con le forme
previste per il relativo procedimento e rispettandole disposizioni di cui al precedente comma.

Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 3 ter.

(¹) Questo articolo è stato aggiunto dall'art.
Î della L. 13 settembre 1982, n. 646 e poi così
mificato dall'art. 5 della L. 19 marzo 1990, n.
Î, contenente disposizioni per la prevenzione delÎdelinquenza mafiosa.

10 quinquies. (¹) Il pubblico amministrato-Lifunzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da tre mesi a un anno.

(1) Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 20 della L. 13 settembre 1982, n. 646, contenente disposizioni in materia di misure di prevenzione, e poi così modificato dall'art. 6 della L. 19 marzo 1990, n. 55, contenente disposizioni per la prevenzione della delinquenza mafiosa.

10 sexies. (Omissis) (1).

(1) Questo articolo, aggiunto dall'art. 7 della L. 19 marzo 1990, n. 55, contenente disposizioni per la prevenzione della delinquenza mafiosa, è stato abrogato dall'art. 3 della L. 17 gennaio 1994, n. 47, a decorrere dall'emanazione del D.L.vo concernente nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni e comunque decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa (G.U. n. 19 del 25 gennaio 1994).

Con D.L.vo 8 agosto 1994, n. 490, sono state emanate disposizioni attuative della citata L. n. 47/1994, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.

Si veda altresì il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, recante semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia che ha abrogato gli artt. 2, 3 e 5 del D.L.vo 8 agosto 1994, n. 490 e l'art. 5 della L. 17 gennaio 1994, n. 47.

11. La presente legge entra in vigore il giomo successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

7

\$73

mento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o rella pendenza del procedidegli obblighi richiesti con la proposta (3). tribunale pu

(1) L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 11, Vittime richieste estorsive []; in seguito è stato così modificato dall'art. 1¹, 1. 24 luglio 1993, n. 256, in questa voce sub [6].

(2) Le parole: «o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura, sono state aggiunte dall'art. 15¹, lett. b/, 1. 26 marzo. 2001, n. 128 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001), recante interventi in materia di

(3) Comma aggiunto dall'art. 15^{1, lett. 0}, legge indicatutela della sicurezza dei cittadini.

ta sub nota 2.

abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre provati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno [3³, 5³] possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora 7-bis. (1) - Quando ricorrono gravi e com-

La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale compeal tempo necessario per il viaggio (2). tente ai sensi dell'articolo 4.

sato, provvede in camera di consiglio con Il tribunale, dopo aver accertato la veridicità delle circostanze allegate dall'interes-

il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al quale può autorizzare, anche per fonogram-Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, il tempo necessario per il viaggio. decreto motivato.

Il decreto previsto dai commi precedenti è corso per cassazione per violazione di legge. comunicato al procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ri-Il ricorso non ha effetto sospensivo.

provvede ad informare quella del luogo Del decreto è altresì data notizia, anche a mezzo del telefono o del telegrafo, all'autorità di pubblica sicurezza che esercita la dove l'interessato deve recarsi e a disporre vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale modalità e l'itinerario del viaggio. (1) Articolo aggiunto dall'art. 11, l. 13 settembre 1982, n. 646, in questa voce sub 🗓 (2) Comma così sostituito dall'art. 11, l. 24 luglio

1993, n. 256, in questa voce *sub* 6.

da due a cinque anni [c.p.p. 280]; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza bilito nel comune di soggiorno obbligato, o gio, ovvero si allontani dal comune ove ha non osservi le prescrizioni fissate per il viagchiesto di recarsi, è punita con la reclusione nuto l'autorizzazione di cui all'articolo precedente [7-bis], non rientri nel termine sta-7-ter. (1) - La persona che, avendo otte-[c.p.p. 381, 382; coord. c.p.p. 207, 230[‡]]

(1) Articolo aggiunto dall'art. 11, l. 13 settembre 1982, n. 646, in questa voce sub 3.

8. - (omissis)

inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno [c.p. 42¹]. za speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da 9. (1) - 1. Il contravventore agli obblighi 2. Se l'inosservanza riguarda la sorveglian-

ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria [c.p.p. 57] possono procedere all'arresto anche fuòri dei casi di flagranza [c.p.p. 381, 382; coord. 3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli uno a cinque anni [c.p.p. 280, 381]. c.p.p. 207, 230[†]]

re a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata [c.p. 228, 229] per un tempo non sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva [c.p. 18] non inferio-4. Salvo quanto è prescritto da altre dispoper un reato commesso dopo il decreto di sizioni di legge, il sorvegliato speciale che, inferiore a due anni.

(1) Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 23¹, Mafia [4].

ra di sicurezza detentiva [c.p. 215] o la libertà vigilata [c.p. 228], durante la loro esecuzione ciale [71]; se questa sia stata pronunciata, ne 10. - Quando sia stata applicata una misunon si può far luogo alla sorveglianza specessano gli effetti.

municato all'interessato [48] e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito [47], se il sorvegliato speciale non 11. - La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in çui il decreto è coabbia, nel frattempo, commesso un reato.

Se nel corso del termine stabilito il sorve-

gliato commette un reato per il quale riporti mincia a decorrere dal giorno nel quale è successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il termine ricoscontata la pena

accertare che la commissione di tale reato sia di per sé indice della persistente pericolosità dell'agente• (C. ♣ La Corte costituzionale (G.U. n. 140 del 28 maggio 1975) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art, 11, secondo comma, nella parte in cui non prevenzione della sorveglianza speciale, nell'ipotesi in cui nel corso del termine stabilito per la sua durata il sorvegliato commetta un reato per il quale riporti successivamente condanna, il giudice debba previamente prevede che, ai fini della reiterazione della misura di cost. 7-21 maggio 1975, n. 113).

prescrizioni [55] è punita con l'arresto da tre 12. - La persona sottoposta all'obbligo del soggiorno [3^3] che contravviene alle relative mesi ad un anno [c.p. 424].

anche se per effetto di conversione di pena Il tempo trascorso in custodia preventiva piazione di pena detentiva [c.p.p. 656, 657], [c.p.p. 303] (1) seguita da condanna o in es-

pecuniaria [c.p. 135, 136], non è computato nella durata dell'obbligo del soggiorno «in un determinato comune» (2).

L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se 228], la persona stessa vi è sottoposta dopo la la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva [c.p. 215]. Se alla persona obbligata a soggiornare « in un determinato comune» (2) è applicata la libertà vigilata [c.p. cessazione dell'obbligo del soggiorno.

cerazione preventiva» e «custodia preventiva» siano (1) L'art. 11, l. 28 luglio 1984, n. 398, recante nuove norme in tema di diminuzione dei termini di carcerazione cautelare, prescrive che le espressioni «carsostituite dalla locuzione «custodia cautelare».

(2) Parole soppresse dall'art. 1¹, l. 24 luglio 1993, n. 256, in questa voce sub [6]

guenziali prodotti dall'ammonizione e dal-13. - L'applicazione delle misure di prevenzione stabilite dall'articolo 3 della presente legge importa gli stessi effetti consel'assegnazione al confino secondo il precedente ordinamento.

Disposizioni contro la mafia (G.U. n. 138 del 31 maggio 1965)L. 31 maggio 1965, n. 575

1. (1) - La presente legge si applica agli tipo mafioso, alla camorra o ad altre associatodi corrispondenti a quelli delle associazioindiziati di appartenere ad associazioni di zioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con meni di tipo mafioso [c.p. 416-bis] (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 13, l. 13 settembre 1982, n. 646, in questa voce sub 3.

(2) Per l'ambito soggettivo di applicazione della presente legge, v. anche:

– ar. 14¹, l. 19 marzo 1990, n. 55, in questa voce $sub[\underline{S}]_i$ di quest'ultima legge, con riguardo alla candidabilità alle elezioni regionali e locali, v. art. 15¹, lett. \widehat{D} . - artt. 18 e 19, Ordine pubblico 🎚, della quale v., altresì, artt. 20-25;

curatore della Repubblica presso il tribunale 2. (1) - 1. Nei confronti delle persone di dal procuratore nazionale antimafia, dal pronel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi è stato il prevencui all'articolo 1 possono essere proposte

sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e sidenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge tivo avviso, le misure di prevenzione della 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modell'obbligo di soggiorno nel comune di redificazioni (2).

2. (*omissis*) (3)

3. (omissis) (3) (4)

(1) Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 22¹, Mafia [4]. Per le disposizioni transitorie, v. art. 24 della predetta legge.

(2) In questa voce sub.

(3) Comma abrogato dall'art. 12, l. 24 luglio 1993, n. (4) Sulle indagini fiscali, v. art. 25, l. 13 settembre 256, in questa voce *sub* [6].

1982, n. 646, in questa voce *sub* 🗓

petente a richiedere l'applicazione di una pubblica o il questore territorialmente commisura di prevenzione procedono, anche a 2-bis. (1) - 1. Il procuratore della Re-

sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno [2], nonché, avvalendosi della ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di ne della sorveglianza speciale della pubblica guardia di finanza o della polizia giudiziaria, mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzioindividuare le fonti di reddito.

nate, concesse o erogate da parte dello Stato, gazioni dello stesso tipo, comunque denomiprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erodi concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comdegli enti pubblici o delle Comunità europee. 2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni,

2602 ss.] od associazioni [c.c. 14 ss.], del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche [c.c. 12], società [c.c. 2247 ss.], consorzi [c.c. Le indagini sono effettuate anche nei

4. Quando vi sia concreto pericolo che i proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione [2] di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima tore della Repubblica o il questore, con la beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuradella fissazione dell'udienza (3). o indirettamente (2).

procedimento di cui al quinto comma dello sequestrati sono intestati a terzi si applica il dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato sta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2-ter, se i beni 5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dal tribunale entro trenta giorni dalla propostesso articolo 2-ter.

store possono richiedere, direttamente o a 6. Il procuratore della Repubblica e il que-

ciali di polizia giudiziaria [c.p.p. 57] possono alle imprese, società ed enti di ogni tipo procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, ziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei con-Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli uffimezzo di ufficiali o agenti di polizia giudifronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. 254, e 255 del codice di procedura penale.

GD 96/48/71

- (1) Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 1, l. 19 marzo 1990, n. 55, in questa voce sub 5.
- (3) Comma così sostituito dall'art. 24, Criminalità (2) V. nota 4, art. 2. organizzata 🗓.
- compiute a norma dell'articolo precedente cedere ad ulteriori indagini oltre quelle già prevenzione previste dall'articolo 3 della colo 1, il tribunale, ove necessario, può pro-2-ter. (1) - 1. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (2), iniziato nei confronti delle persone indicate nell'arti-

a norma del primo comma, nei casi di partifrutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (4). A richiesta del procuratore ni incaricati di svolgere ulteriori indagini colare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal rato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il della Repubblica, del questore o degli orgaquali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, diret-23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (3), il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei tamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichia-2. Salvo quanto disposto dagli articoli 22, tribunale nei dieci giorni successivi (5).

[c.p. 240] dei beni sequestrati dei quali non venzione il tribunale dispone la confisca 3. Con l'applicazione della misura di pre-

vamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto com-Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successipatibili [c.p.p. 304].

venienza o dei quali l'indiziato non poteva do è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima pro-4. Il sequestro è revocato dal tribunale quandisporre direttamente o indirettamente.

bunale, con decreto motivato, ad intervenire sistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione 5. Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal trinel procedimento e possono, anche con l'assulla confisca.

mento e rispettando le disposizioni di cui al Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedi-6. I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del queanche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. store, quando ne ricorrano le condizioni, precedente comma.

sere proseguito ovvero iniziato, su proposta zione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività 7. Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale del procuratore della Repubblica o del quemora dell'interessato, ai soli fini dell'applicapotrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può esstore competente per il luogo di ultima diillecite o ne costituiscano il reimpiego.

re iniziato o proseguito allorché la persona è 8. Agli stessi fini il procedimento può esse-

sottoposta ad una misura di sicurezza deten tiva [c.p. 215] o alla libertà vigilata [c.p. 228].

sia stata dimostrata la legittima provenienza.

la durata dello stesso, e si estinguono ove ma i relativi effetti sono sospesi per tutta venga disposta la confisca degli stessi beni 9. In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale [c.p.p. 253 ss., 316 ss., 321 ss.] in sede penale [c.p. 240] (6).

(1) Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 2, l. 19 marzo 1990, n. 55, in questa voce sub [5].

(2) In questa voce sub∏.

(3) Ordine pubblico []

(4) Il primo periodo di questo comma è stato così sostituito dall'art. 3, l. 24 luglio 1993, n. 256, in questa voce sub 6.

(5) L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 22, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con mod., dalla I. 7 agosto 1992, n. 356; Mafia 4.

(6) V. il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12-quinquies, Mafia [4].

mento presso il debitore [c.p.c. 513 ss.] o codice di procedura civile per il pignorapresso il terzo [c.p.c. 543 ss.] e sugli immobili provvedimento presso i competenti uffici 2-quater. (1) - Il sequestro, disposto ai sensi dell'articolo 2-ter, è eseguito sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal o mobili registrati con la trascrizione del [c.c. 2643 ss.].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 14, l. 13 settembre 1982, n. 646, in questa voce sub 3.

(2) Comma abrogato dall'art. 7, d.l. 14 giugno 1989, n. 230, conv., con mod., dalla l. 4 agosto 1989, n. 282, contenente disposizioni per i beni confiscati ai sensi della presente legge.

2-quinquies. -(1)

sono anticipate dallo Stato secondo le norme procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368; quelle relative all'esecuzione prevista dal sesto comma dello stesso articolo previste dalla tariffa in materia civile, approvata Le spese relative alle garanzie reali previste pate dall'interessato ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di dal terzo comma dell'articolo 3-bis sono anticicon R.D. 23 dicembre 1865, n. 2700.

Identifying subjects to whom to apply freezing and reporting measures

Article 1. of Decree Law 353 of 28 September 2001 and Article 2 of Decree Law 369 of 12 October 2001 render void the acts committed in violation of Community Regulations setting out, specifically, measures for freezing funds of the Afghanistan Taliban and establishes the ban on performing operations with subjects indicated in the lists attached to those Laws.

Ufficio Italiano dei Cambi Regulation of 9 November 2001, clarifies, also by reference to the implementation of measures for freezing and signalling and reporting obligations, that the provisions in question are applied in virtue of the simple recurrence of the personal data indicated in the lists; furthermore, let it be clear that the application of measures and obligations in question may be avoided (or revoked) only in the presence of information that permits the exclusion of correspondence with subjects indicated in the lists.

In this latter regard, it is appropriate to add that in such an evaluation the intermediaries shall take into account all the elements contained in the lists and check the recurrence against available information and knowledge of the client.

- 2 - Annex 82

Specifically, the correspondence could be excluded if one or more of the identifying data available should be completely different from those in the list. In the identifying data are included the positions, qualifications and all other data attributed to the subjects that came to light. In this latter regard, the correspondence shall not exist if the intermediary, on the basis of certain information and according to reasonable assessments, can exclude that such positions and qualifications attributed to clients are not compatible with the tenor of life and every other objective and subjective characteristic.

The assessment may be integrated also by the consideration of the development of the relationship over a period of time adequate (for example, the last twelve months) for verifying that it can be entirely traceable to the normal financial needs of the family or business of the client and not therefore present any aspects objectively traceable to activities of terrorist financing.

In case of non application or revocation of the constraints of freezing, the intermediaries shall furnish a specific communication to the Ufficio Italiano dei Cambi, Anti Money Laundering Service, indicating the assessment made and the motivation that lay behind it.

BANCA D'ITALIA

Banking and Financial Supervision Department

Unofficial translation of Operating guidelines regarding non profit organisations.

In the aftermath of the 9/11 terrorist attacks, the FATF has agreed 8 special recommendations against the financing of terrorism. One of the recommendations states that non profit organisations shall be controlled in order to prevent that they can be misused or abused with the aim of financing terrorism. The special recommendation is based upon the understanding that non profit organisations, for their nature and for their limited regulation, can be misused or abused by terrorists with the scope of acting under a purported lawful entity.

As it is well known, regarding terrorist acts - in the context of the operating guidelines for suspicious transaction reporting - the Bank of Italy has provided that financial intermediaries run checks in order to detect contractual relationships and transactions concerning individuals and entities linked to terrorist acts. To that aim, financial intermediaries may utilise both lists attached to European regulations and lists provided by investigative authorities and disseminated by Ufficio Italiano dei Cambi (Italian FIU).

In the present provisions it is stated that financial intermediaries examine carefully and promptly every contractual relationship and operation which can be connected, directly or indirectly, with organisations that state to carry out non profit, charitable or socially useful activities, without being able to prove such character.

Special attention shall be paid to registration of non profit organisations in the list kept by Ministry of Economy and Finance, to quality of associates, to subject and country beneficiaries as well as to possible inconsistencies between operations and subjective features of clients. Moreover, any contractual relationship and operation, which can be suspicious pursuant to anti money laundering operating instructions, shall be verified.

In case of detection of suspicious transactions, they shall be immediately reported to Ufficio Italiano dei Cambi.

These provisions shall be applied to banks, financial intermediaries, investment firms, asset management firms, Italian Post s.p.a., Montetitoli s.p.a.

PARERE UIC IN MATERIA DI IDENTIFICAZIONE A DISTANZA

1. Premessa

Lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi offerti dagli intermediari operanti nei mercati finanziari, mobiliari e assicurativi, nonché l'evoluzione dei mezzi di distribuzione e di collocamento di tali prodotti e servizi rendono necessaria la indicazione di concrete modalità operative idonee ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio.

In particolare, lo svolgimento di attività finanziaria mediante tecniche di comunicazione a distanza, ovvero senza la presenza fisica contestuale del cliente e dell'intermediario o di un suo incaricato, impone di prestare attenzione alla corretta esecuzione dell'obbligo di identificazione del cliente.

Da un lato, deve essere evitata l'apertura di rapporti o l'effettuazione di operazioni in condizioni di sostanziale anonimato ovvero in assenza dei presupposti necessari per assicurare l'identificazione completa ed univoca del cliente. Da altro lato, un quadro operativo sufficientemente certo per i comportamenti da attuare nella identificazione dei clienti che operano a distanza costituisce presupposto indispensabile per isolare eventuali casi di irregolarità ed evitare alterazioni nei meccanismi di competizione sui mercati. L'indicazione di concrete modalità operative consente inoltre di disporre di elementi utili per l'efficace svolgimento dei controlli.

2. Parere

Alla luce della vigente normativa, lo schema ordinario della procedura di identificazione, per adempiere agli obblighi di cui all'art.2 della Legge 5 luglio 1991, n.197, prevede l'identificazione diretta del cliente nella fase di avvìo del rapporto ovvero in relazione al compimento di operazioni di importo superiore a venti milioni di lire, anche per il tramite di personale incaricato ai sensi del Comunicato del Ministero del Tesoro pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1992, Paragrafo 1, oppure l'acquisizione dei relativi dati previo rilascio di idonea attestazione da parte di altro intermediario abilitato che abbia già provveduto, per i propri fini, all'identificazione del cliente medesimo, in base a quanto previsto dal Decreto ministeriale 19 dicembre 1991, Paragrafo 4.1, come modificato dal successivo Decreto ministeriale 29 ottobre 1993, Paragrafo 3.

Tuttavia, la recente diffusione di tecniche di comunicazione a distanza, tra cui la rete Internet, anche nell'attività di investimento in strumenti finanziari, ha determinato la necessità di un riesame della normativa a livello internazionale e di un suo adattamento alla nuova realtà.

In proposito, si fa presente che la recente Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione dell'Unione Europea in data 14 luglio 1999 e recante modifiche alla nota Direttiva 91/308/CEE in materia di antiriciclaggio, indica in allegato i criteri cui devono conformarsi le procedure di identificazione messe in atto per i rapporti instaurati e le operazioni effettuate a distanza. Tra i criteri indicati dalla Commissione Europea per avere certezza dell'origine dei fondi assume rilievo la modalità di pagamento effettuata a mezzo di bonifico.

Ciò stante, ad avviso di questo Ufficio, si può fin d'ora utilizzare la via interpretativa per adeguare l'applicazione della normativa vigente alla evoluzione delle forme operative. Si può, infatti, constatare come nelle disposizioni secondarie contenute nei Decreti ministeriali 19 dicembre 1991 e 29 ottobre 1993 non sia previsto alcun particolare requisito di forma per il rilascio della citata idonea attestazione. L'idoneità va commisurata sulla capacità dell'attestazione di ottenere il risultato atteso, ovvero un'adeguata rappresentazione della

situazione di fatto consistente nella identità tra il soggetto già identificato e quello che entra in contatto con diverso intermediario a sua volta destinatario dell'obbligo di identificare il medesimo soggetto.

In questo contesto, l'utilizzo di un bonifico a valere su di un conto, presupponendo l'avvenuta identificazione del sottoscrittore presso la banca bonificante in corrispondenza dell'apertura del conto, renderebbe superflua la sua ripetizione presso l'intermediario richiedente.

Alla luce di quanto precede, si fornisce indicazione delle modalità di attestazione che appaiono fin d'ora idonee per consentire l'identificazione a distanza in relazione all'instaurazione di rapporti continuativi ovvero all'effettuazione di operazioni di importo superiore alla soglia di venti milioni di lire.

- 1. L'attestazione può essere resa, come più sopra detto, in via implicita attraverso la trasmissione di un bonifico dalla banca attestante all'intermediario che deve procedere a identificazione a distanza a condizione che: a) il bonifico sia eseguito a valere su un rapporto nominativo per il quale il cliente è stato opportunamente identificato; b) l'intermediario, che deve procedere a identificazione a distanza e che riceve dal cliente comunicazione dei dati identificativi, assegni al cliente stesso un codice identificativo che questi avrà cura di comunicare alla banca presso la quale è intrattenuto il rapporto che, a sua volta, lo dovrà riportare sul bonifico inviato all'intermediario; c) tutte le successive operazioni siano domiciliate e cioè transitino sul conto originario d'appoggio per avere la certezza che queste siano effettuate sempre dalla stessa persona in modo tale da soddisfare l'obbligo d'identificazione previsto per ogni operazione a valere su di un medesimo rapporto.
- 2. In alternativa, l'idonea attestazione può essere effettuata mediante compilazione di un modulo, anche predisposto dall'intermediario che deve procedere all'identificazione, contenente i dati identificativi del cliente, ivi compresi gli estremi del documento impiegato per l'identificazione, debitamente timbrato e sottoscritto dall'intermediario attestante. Tale certificazione può essere prodotta su specifica richiesta dello stesso soggetto interessato. L'identificazione a distanza attraverso compilazione di modulo contenente i dati identificativi consente l'impiego di mezzi di pagamento diversi dal bonifico per l'apertura del rapporto o l'effettuazione di operazioni di valore superiore a venti milioni di lire.

Le procedure sopra descritte sono applicabili al mercato finanziario interno e, per quanto riguarda l'apertura di rapporti dall'estero, solo nei confronti di banche di Paesi GAFI o, comunque, dotate dei requisiti previsti dal D.M. 29/10/1993, paragrafo 4, e dalla Circolare U.I.C. 26/11/1993.

Resta, infine, fermo che per ogni deroga alle procedure prospettate o in ogni caso di anomalia riscontrato deve essere senza ritardo attivata la procedura di segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'art. 3 della Legge 197/1991.

CONTROLS

1. GENERAL INFORMATION

Companies [6]						
Company name:						
Date of incorporation:						
Date of the beginning of the activity:						
Registered office:						
Administrative office:						
Secondary offices:						
Date of closing of the financial periods:						
Registration in the Court of: no.:						
Registration in the Chamber of Commerce of: no.:						
Other authorizations:						
Registration in the (general – special) list of brokers no.: [7]						
Purpose of business:						
Company's capital: [8]						
- determined £.						
- paid-up .						
2. STRUCTURE AND ORGANIZATION [9]						
a. Company's capital: (majority shareholders): [10]						
b. Company's capital: (other shareholders holding shares exceeding 5%)						

d. Control body

c. **Management body** (tasks and full particulars)

(tasks and full particulars)

- e. Any remarks or reservations by the control body
- f. Administrative organization

(brief description and number of employees)

- g. Business organization [11]
- h. Other law compliance bodies [12]
- i. Collaborations outside the firm [13]
- 3. ORGANIZATIONAL ACCOUNTING ASPECTS
- a. Does the basic documentation kept allow to rebuild each single operation?
 No documentation exists
 It exists and allows the rebuilding
 It exists, but it does not allow the rebuilding
 Notes:
- b. What are the modalities to keep the cash documents? [14]
 On the spot
 Somewhere else
 No. of days (on the spot)
 Notes:
- **c.** What are the accounting evidences concerning:
- (1) the bank cheques drawn on bank accounts open with banks?

Photocopy

Microfilm

Other

Notes:

(2) the bank drafts negotiated at the branch?

Photocopy

Microfilm

Other

Notes:

4. DISCLOSURE AND KNOWLEDGE OF THE ANTI - MONEY LAUNDERING LAW

a. Do internal provision exist on the subject?

Yes No Notes:
 b. Was the law disclosed among the personnel inside the company checked and does the level of knowledge of the same appear to be appropriate? [15] Yes No Notes:
c. Was the knowledge of the law disclosed among customers? [16] Yes No Notes:
5. IDENTIFICATION AND REGISTRATION MODALITIES
 a. Was the identification of the "responsible" operators formally defined in the internal provisions? [17] Yes No Notes:
 b. What professionals (for instance cashier, head of the accounting office, etc.) are entrusted with identifying and registering the operations subject both in case of handling or transfer of means of payment or of bearer bonds and in case of opening of permanent relations? Cashier Head of the accounting office Other Notes:
c. Do the obligations of registration and identification always fall on the same person? Yes No Notes:
 d. Does the personnel entrusted with the actual registration match the one indicated? Yes No Not always Notes:
e. Is the single database activated? [18] Yes No Notes:
f. Do paper registers exist? Yes No Notes:
g. Do information technology devices exist?Yes NoNotes:

Ye	Do information checks exist concerning the opening of permanent relations? Limited tes:								
Ye	Should the registration of the operations and of the relations not be made at the same time as the carrying out of the same, please specify if evidences aimed at gathering the aforesaid data exist. Yes No Notes:								
I.	List of the individuals entrusted with identifying and their professional tasks: Last name and name / born in / task Notes: (indicate the details of internal declaration)								
m.	List of the individuals entrusted with registering and their professional tasks: Last name and name / born in / task Notes: (indicate the details of internal declaration)								
6.	REPORTS PURSUANT TO ARTICLE 3 OF LAW 197/1991 [19]								
Ye	Was the procedure for the reporting of suspicious operations formalized? [20] No tes:								
Ye	Besides the ones indicated in the Italian Central Bank "handbook", are there formally adopted criteria for the identification of suspicious operations at the firm? [21] S No tes:								
Ye	A the firm, are there indicators or procedures for the search of suspicious operations? [22] No tes:								
- - -	Finding the number of any reports forwarded: [23] to the manager of the branch (number) to the legal representative or delegate (number) to the Head of the local Police Office (number) to the Italian Exchange Bureau (number) tes:								
Ye	Is the obligation to privacy established by art. 3-bis of Law 197/1991 complied with ? [24] No tes:								

7. ANALYSIS OF (any) NON-ACCOUNTING DOCUMENTATION OBTAINED [25]

8. MANAGEMENT OF CASH

a.	Most recent date on which the verification of cash on hand and of the existence o the values and securities of social ownership or received by the company in pawn as caution money or in custody was carried out.								
- - - -	Analysis of the ledger account "CASH" [26] Balance as of (date of the intervention) £. Values shown £. DIFFERENCE [27] £. Initial balance as of (beginning of the check) £. Flow balance from to (date of the intervention) £. eclarations of the inspected party:								
c. YE	Were cash operations exceeding Euros 12,500 carried out? S NO								
Or Da Ca Jo Ac									
d. YE	Were cash operations as parts of a single operation exceeding Euros 12,500 carried out? S NO								
No Or Da Ca Jo Ac Co -)									

 e. Were the aforesaid operations entered into the register introduced by ex D.M. 19.12.1991 or on the single database ex art. 2 Law 197/1991? YES NO
If not, indicate the operations which were not entered: [29] Operation Point number Notes and further information f. Are the operations carried out in cash identified with a proper code?
YES NO
Notes: [30]
9. MANAGEMENT OF BEARER BONDS
a. has there been the transferal of bearer bonds for amounts higher than €12.500,000 YES NO if so, please give details: [28] Data on Cashier account Amount registration # Daily journal Account of Set-off motivation 1) 2) 3)
 b. have there been transferal of bearer bonds as part of a single operation totaling more than € 12.500,00? YES NO if positive, please give details: [28] Data on Cashier account Amount registration # Daily journal Account of Set-off motivation -) 1) Total -) -) 2) Total
c. The above operations have been entered in the books according to the Ministerial Decree of 19.12.1991 or in the single computerized archive ex art. 2 of Law 197/1997? yes no if not, please list the operations that were not entered: [29] Operations

2) Total

Item number Notes and further information

d. bearer's savings book.

At the most recent available date, are there bearer's savings books holding more than € 12.500,00 opened or used after the entry into force of Law 197/1991 (7.7.91)?

no yes, opened subsequently [31] yes, not in the limits [31] notes:

10. NON TRANSFERABILITY CLAUSE

a. Do the bank checks issued or negotiated by the inspected company, for amounts higher than € 12.500,00, bear indication of the name or company's purpose of the beneficiary and the non transferability clause?

YES NO not always

notes: [32]

b. Do the single bankers drafts handled by the inspected firm, for amounts higher than € 12.500,00, bear the indications mentioned at item **a.**?

YES NO not always

notes: [32]

11. REGISTRATION AND IDENTIFICATION REQUIREMENTS (ART. 2) [33]

I. OPERATIONS INVOLVING MOVEMENTS OR TRANSMISSION OF MEANS OF PAYMENT [34] OR BEARER BONDS FOR AMOUNTS HIGHER THAN €12.500,00. [35]

a. Means of identification:

Dose the identification of the operator take place according to paragraph 4.1 of the Ministerial Decree of 19 December 1991?

YES NO not always

notes:

b. Registration modalities:

Do the registration of "relevant" transactions contain all the information foreseen by

law [36]

YES NO not always

notes:

II. OPENING OF ACCOUNTS, DEPOSITS AND OTHER LASTING RELATIONSHIPS. [35] [37]

c. Registration modalities:

Do registrations made for the opening of lasting relationships contain all the information foreseen by the law? [38]

YES NO not always

notes:

III. SUBDIVIDED OPERATIONS [39]

d. Does a procedure exist for the ascertainment of subdivided operations?

Can it be considered as ad equate? [40] yes, it exists No, it does not exist

yes it is adequate no, it does not exist

notes:

e. Is there a limit after which the transactions are taken into consideration for the purpose of identifying subdivided operations and, therefore, are kept on file? [41]

YES NO

notes:

f. Registration modalities:

Does the registration of "subdivided" operations contain all the information foreseen by the law? [36] [42]

YES NO not always

notes:

12. TERMS OF REGISTRATION

a.	Are	the	regis	tratic	ns c	lone	within	the	fores	een	30	days	dead	dline?
[4	3]													

YES NO not always

notes:

13. MEANS OF KEEPING AND MAINTAINING THE REGISTER MENTIONED AT § 5 OF THE MINISTERIAL DECREE OF DECEMBER 19 $^{\rm TH},$ 1991.

a. Have the provisions for the keeping and maintaining of the register been fulfilled?[44]

YES NO notes:

14. ANALYSIS OF OPERATIONS FOR THE COLLECTION OF FINANCIAL MEANS

a. Are there statuto financial means? [4 YES notes:	ry and/or Board of directors provisions regulating the collection of NO
b. Are there international companies? [46] YES notes:	al provisions for the opening of accounts or deposits with financial
c. In the case of fin number obtained? YES notes:	ancial companies, is the Italian Exchange Bureau registration NO
d. Are the collection[47]YESnotes:	n operations aligned with what is set forth in internal provisions?
	ry and/or Board of Directors provisions regulating proceedings and mployment of the financial means? [48] NO
f. Are the employm [47] YES	ent operations aligned to what is set forth by internal provisions?
g. Is the collection of YES notes:	of financial means adequate to its uses?? [49] NO

15. ANY SUPPLEMENTAL REFERENCES [50]

16. ASCERTAINED IRREGULARITIES [51]

17. LIST OF ATTACHMENTS

Notes for the compilation of the inspection report:

- (1) Specify the documents that were not shown. Should it be the case, with regard to the accounting books and records that are required to be kept by law or that their existence is known, should their exhibition be denied or their inspection be impeded, penalties provided for in article 9, 2nd paragraph, of Law decree 471 of 1997 will be applied.
- (2) In case of postdated cheques, the administrative fine provided for in article 25 of law 642/1972, as amended by art. 5, par. 1, letter g, of Law Decree 473/97, is to be applied. Consequently, a violation report is drawn up and forwarded to the appropriate Revenue Office.
- (3) The search will be aimed at obtaining:
- non accounting records;
- cash and bearer bonds;
- any other document that was previously requested and not shown.

It needs to be specified which rooms have been searched and the identity of the agent conducting the physical search. In any case, the rooms to be checked are the ones occupied by the major exponents of the financial intermediary (for example: the Chairman of the Board or the managing director, the financial managers (or the like) or accounting managers (or the like), as well as their closest collaborators).

- (4) Just as an indication, and in connection with the subject of the control, which is focused essentially, but not exclusively, on checking compliance with the obligations set forth in Chapter one of Law no. 197/1991, a report in any case will be made for failure to update or set up the journal. In such a case, the team leader will notify his superiors for further initiatives.
- (5) Give an account of the sealing modalities:
- type of seal (identification through the initials of the operating agents and of the inspected party)
- quantity;
- place where applied.
- (6) The public conducting of one of the businesses set forth in art. 106, par. 1, of Law Decree 385/93 (former art. 6, par. 1, Law nr. 197/91) is reserved for the financial intermediaries that are comprised in a special list kept by the UIC. Entitlement to registration is subordinate to the conditions set forth in art. 106, par. 3 of Law decree no. 385/93 (formerly art. 6, par. 2 and 2bis). For intermediaries that carry out certain types of activities, the Economy and Finance Minister can, derogating the provisions of art. 106, par. 3, provide for the taking up of another legal form and also establish different asset requisites (art. 106, par. 4, letter b).
- (7) In case of non listing, specify the type of business carried out with third parties, in order to identify the constituent elements of the crime of illegal exercising of financial activity (art. 132 of Law decree nr. 385/93 formerly art. 3, par. 8 and 10 of Law no. 197/91). Such crime shall be applicable also when the inspected subject is registered on the list but at the time of the inspection it is no longer so.
- (8) No less than 5 times the amount of the minimum company capital established to set up a joint stock company, as set forth in art. 106, par. 3, letter c. of Law Decree 385/93.